



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI  
E PRIVATI.**



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura degli interventi
- Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 Destinatari dei benefici
- Art. 5 Aree di intervento
- Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 Piano dei contributi
- Art. 8 Criteri di valutazione
- Art. 9 Misura dei contributi
- Art. 10 Erogazione dei contributi
- Art. 11 Rendiconto
- Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 Contributi straordinari
- Art. 14 Utilizzo dei locali comunali
- Art. 15 Concessione patrocinio
- Art. 16 Istituzione albo
- Art. 17 Struttura dell'albo
- Art. 18 RegISTRAZIONI
- Art. 19 Gestione ed aggiornamento

## Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, associazioni, gruppi e soggetti privati.

## Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
  - ~ sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
  - ~ contributi, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
  - ~ sussidi, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
  - ~ sussidi finanziari, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
  - ~ vantaggi economici, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

## Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
  - ~ a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - ~ ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, turistico ecc. della città, con particolare riguardo al settore giovanile;
  - ~ a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
  - ~ ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
  - ~ a sostegno di attività e iniziative e progetti che possano anche favorire lo sviluppo economico della città;
  - ~ a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso e le iniziative inerenti l'educazione degli alunni anche in ambito extra scolastico.

## Art. 4 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, i comitati, le associazioni a larga base rappresentativa, le ONLUS, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i soggetti privati operanti nelle aree di attività ammesse a contributo, considerate di particolare rilevanza.
2. Gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
  - a) essere iscritti all'apposito Albo delle libere forme associative, approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 30.11.2004, esecutiva;
  - b) svolgere le proprie iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.
3. In deroga a quanto sopra specificato potranno essere ammesse a contributo associazioni, gruppi o organismi non iscritti all'Albo, soltanto se trattasi di iniziative di carattere eccezionale, rientranti nei settori di intervento di cui al successivo art. 5, di interesse per l'Amministrazione Comunale, organizzate da associazioni o gruppi non aventi sede né attività operativa nel territorio comunale.
4. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

## Art. 5 - Aree di intervento

1. Il Comune si riserva il diritto di concedere dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
- e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- g) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
- h) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- i) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- j) attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose;
- k) attività di gestione di impianti sportivi o di immobili comunali in genere.

2. Per gli interventi di cui alla lettera g) il Comune può destinare un importo non eccedente allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del proprio bilancio di previsione.

## Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
  - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa e consuntivo di gestione;
  - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
  - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
  - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 15 Settembre dell'anno precedente.
3. Tale termine può essere derogato per le domande di contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi a tantum e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto con la dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio".

## Art. 7 - Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Settori di

di esse una valutazione di ammissibilità e di completezza.

di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute alla Consulta Permanente del Volontariato per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. La Consulta trasmette nei successivi 30 giorni la proposta alla Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione, se già approvato.

#### **Art. 8 - Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
  - b) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte, dell'interesse per la comunità locale e in ambito extra territoriale;
  - c) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
  - d) dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati alle attività/iniziativa;
  - e) durata dell'attività/iniziativa.
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 9 - Misura dei contributi**

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 80% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.
2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 10.000,00 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.
3. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

#### **Art. 10 - Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Settore competente sulla base:
  - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
  - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

#### **Art. 11 - Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

erazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui all'art. particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della se si tratta di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di adesione a progetti co-finanziati promossi da altre istituzioni od enti pubblici. Negli altri casi i beneficiari sono tenuti a presentare solo la documentazione prevista dalla lettera b) del precedente art. 10.

## **Art. 12 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
  - b) ai contributi di natura assistenziale;
  - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

## **Art. 13 - Contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 5.000,00 Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di bene e servizi comunali.
3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 20% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.
4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

## **Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali**

1. Le manifestazioni per le quali venga chiesto l'utilizzo di locali di proprietà comunale dovranno svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

## **Art. 15 - Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti,

e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: %Con il

2. Le concessioni di patrocinio non costituiscono causa di esenzione dal pagamento dei tributi comunali, tranne nei casi espressamente previsti dai singoli Regolamenti comunali per sgravi e agevolazioni
3. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'evento da patrocinare e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
4. Le richieste dei patrocini, istruite dal Settore Affari Generali e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco con proprio decreto, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) attinenza dell'iniziativa alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
  - b) rilevanza nell'ambito delle aree di intervento indicate dall'art. 5;
  - c) assenza di fini di lucro.
5. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
6. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

#### **Art. 16 - Istituzione albo**

1. È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

#### **Art. 17 - Struttura dell'albo**

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
  - . estremi del beneficiario ed indirizzo;
  - . tipo e quantificazione delle provvidenze;
  - . estremi dell'atto di concessione;
  - . disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

#### **Art. 18 - RegISTRAZIONI**

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

#### **Art. 19 - Gestione e aggiornamento**

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informaticizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.